

NICOLA ZINI, *Il catasto teresiano e la "divisione" dei comuni rurali nel Tirolo di lingua italiana : I : dalla riforma catastale teresiana ai regni napoleonici*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 94/2 (2015), pp. 353-381.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Il catasto teresiano e la “divisione” dei comuni rurali nel Tirolo di lingua italiana

I: Dalla riforma catastale teresiana ai regni napoleonici

NICOLA ZINI

Le norme generali e la documentazione prodotta dal sistema catastale teresiano permettono lo studio della dinamica giuridico-istituzionale che interessa i territori rurali del Tirolo italiano tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo; il catasto di fine Settecento sembra infatti aver svolto un ruolo di matrice per alcune istituzioni del territorio rurale, vale a dire le comunità/comuni e le forme di gestione collettiva di territori rimasti esclusi, dalla Restaurazione ad oggi, dalla proprietà comunale. Si tratta anche di un punto di osservazione privilegiato per considerazioni più generali sui rapporti tra istanze economiche e costruzioni istituzionali, sulla natura stessa delle istituzioni comunitarie/comunali e sui rapporti tra queste ultime e le entità statali.

The general norms and the documentation of the Theresian Cadastre allow investigation of the jurisdictional and institutional dynamics of the rural areas included in the Italian-speaking Tyrol from the late eighteenth through the mid-nineteenth century. Indeed, the late 18th-century cadastre very likely played a formative role for some institutions of the countryside, namely the communities/municipalities and the forms of collective management of the territories which remained excluded from the municipal property since the Restoration. This represents also a privileged viewpoint which enables some general reflections on the link between economic issues and institutions, on the very nature of communitarian/municipal institutions, and the relationships of the latter with state institutions.

“Ogni tipo di società crea il proprio tipo di frontiera”¹

Gli spunti di ricerca qui espressi si riferiscono ad alcune linee di confine interne al *Land* tirolese (e al Principato vescovile trentino, fino alla sua

* La seconda parte del saggio, dedicata al periodo che va dalla Restaurazione alla metà del secolo XIX, sarà pubblicata nel prossimo numero di “Studi Trentini. Storia”.

¹ Lattimore, *La frontiera*, Prefazione dell'autore, p. XXXV.

soppressione) tra la fine del secolo XVIII e la metà del secolo XIX: quelle che definiscono l'articolazione dei comuni sul territorio; quelle, giuridiche, che separano le proprietà comunali da altre forme di utilizzo collettivo del territorio; quella, politica e culturale (come rilevata in alcune fonti normative) tra l'ambito istituzionale dei comuni rurali e le entità politiche territoriali a questo gerarchicamente superiori.

Un fattore che contribuisce a definire tale geografia istituzionale, e a situarne le radici alla fine del Settecento, è quello costituito dal catasto teresiano².

Un sistema catastale può essere definito come un insieme di operazioni di accertamento, di misura e di stima, volte a definire, in funzione del prelievo fiscale, la consistenza e la rendita di beni immobili, e i soggetti titolari dei beni e delle rendite. Nei sistemi catastali si rispecchiano vari elementi del contesto che li produce, tra i quali “il grado di penetrazione del potere pubblico sul territorio” e “il livello dell'apparato amministrativo”. Il catasto costituisce anche un importante strumento di conoscenza del territorio, della proprietà e della popolazione, e in quanto tale rappresenta un potenziale strumento di governo. Quest'ultima funzione risulta ancora attiva, per quanto riguarda il catasto teresiano, alcuni decenni dopo il suo impianto (risalente all'ultimo quarto del Settecento), cioè nel periodo successivo ai regni napoleonici, e assume particolare importanza nel rapporto tra il governo tirolese e i territori rurali.

Nel Tirolo della Restaurazione non risulta ancora completamente compiuta la transizione da una configurazione del potere centrale “patrimoniale” di antico regime, nella quale sono soggetti di diritto, più che gli individui, i corpi sociali (quali le comunità, le famiglie, le giurisdizioni feudali), caratterizzata da forme di particolarismo giuridico, e quella contemporanea, tendente (a partire dalle riforme settecentesche asburgiche e poi da quelle napoleoniche) alla costituzione di “un territorio definito e istituzionalmente omogeneo”, e a coinvolgere in modo uniforme “le persone e le cose radicate sul medesimo territorio”³. Risulta non definitivamente compiuta, particolarmente per quanto riguarda la parte italiana del *Land*, la transizione dal mondo delle comunità rurali di antico regime al comune moderno, ente territoriale pienamente inquadrato nell'organismo statale ed emanazione di

² La ricerca ha avuto origine dal lavoro di ordinamento e inventariazione (effettuati su incarico della Soprintendenza provinciale per i beni archivistici) del complesso documentario relativo al catasto teresiano conservato presso l'Archivio provinciale di Trento (la documentazione è affidata in custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento dall'Archivio di Stato di Trento).

³ Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 9-11, 22-38; Bonazza, *Catasto e conoscenza del territorio*.

questo. Il progetto di “regolamento” comunale presentato dal governo tirolese nel 1819 riporta un riferimento al catasto come strumento di conoscenza e documentazione, utilizzabile per favorire il ritorno all’articolazione “comunale” antecedente i regni napoleonici. Tale è infatti l’intento manifestato dal governo, nel momento in cui dispone la disaggregazione degli accorpamenti attuati sotto il Regno italico, cioè la “divisione” dei comuni. Nel 1810 le comunità, private dell’antica autonomia statutaria e trasformate in comuni, erano state aggregate in un determinato numero di “Municipi”; l’articolazione “comunale” alla quale nel 1819 si dispone il ritorno era ancora un’articolazione comunitaria.

Le “operazioni di accertamento, di misura e di stima” dei beni immobili si traducono in forme di descrizione, comportanti dei procedimenti di astrazione: la descrizione catastale costituisce una rappresentazione definita secondo criteri razionali, e quindi anche, per alcuni aspetti, semplificata, della concreta molteplicità del reale. Tali caratteristiche del catasto sembrano svolgere una funzione di particolare importanza nel rapporto tra potere centrale e territorio rurale nel *Vormärz*, anche al di là di quanto esplicitamente affermato dal governo, e con effetti che si estendono oltre la semplice articolazione territoriale dei comuni. L’ambito istituzionale comunitario presentava nel Tirolo italiano, anche alla fine dell’antico regime, un quadro di scarsa uniformità; le comunità rurali conservavano ancora, per vari aspetti, “il loro carattere di forme pluralistiche, espressione giuridica propria del particolarismo medievale”⁴. La disomogeneità riguardava sia i rapporti giuridici tra collettività e territorio, sia le forme istituzionali di organizzazione interna ai singoli insediamenti, sia i rapporti istituzionali tra insediamenti limitrofi o situati in una stessa porzione di territorio.

La disomogeneità dell’articolazione istituzionale era tale da rendere probabilmente impossibile anche una definizione univoca e omogenea dell’unità comunitaria: un villaggio poteva costituire una comunità a sé stante, o es-

⁴ Capuzzo, *Carte di regola*, p. 371. Di seguito le fonti bibliografiche consultate per quanto riguarda, in generale, gli organismi comunitari e le forme di sfruttamento collettivo del territorio trentino in antico regime: Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, pp. 7-18, 109-115, 131-417; Cagnol, Nequirito, *Trento*, pp. 83-225; Bellabarba, *La crisi delle comunità rurali*; Bellabarba, *Dalle comunità rurali ai comuni*; Bernardin, *Frontiere politiche*; Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità*; Boschi, *Gli archivi parrocchiali*, pp. 29-38; Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 371-421; Casari, Liscianandra, *L’evoluzione della trasmissione ereditaria; Carta di regola di Mezzolombardo*; Forenza, *Paludi perghinesi*, pp. 21-22; Franceschini, *Comunità e risorse ambientali*; Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*; Gorfer, *L’uomo e la foresta*, pp. 132-138, 148-149 e 229-244; Lettieri, *La Magnifica Comunità di Cembra*; Maccabelli, *L’evoluzione del comune rurale*; Nequirito, *A norma di regola*; Nequirito, *Le carte di regola*; Nequirito, *La comunità di Levico*; Nequirito, *L’epoca d’ogni cambiamento*, pp. 13-20; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 1-75; Nequirito, *Principi, feudi, comunità*; Nequirito, *Società e istituzioni*, pp. 141-213; Varanini, *Dinamiche sociali*; Welber, Giacomoni, Stenico, Bertolini, *Taio nel XV e XVI secolo*.

sere inserito in una rete di rapporti istituzionali con altri villaggi, articolata su livelli differenziati, componendo schemi diversi da un territorio ad un altro. L'unità comunitaria di base può essere generalmente riconosciuta nei villaggi costituenti "regole dotate di una loro carta statutaria", titolari di diritti su un territorio e di propri organi "amministrativi" (le quali "regole" possono comprendere, o essere articolate in, insediamenti minori, spesso titolari in proprio di diritti su parti del territorio, ma considerabili come "frazioni" se non dotati di propri organi amministrativi). Ma si verifica anche l'esistenza, in varie aree del territorio dell'attuale provincia di Trento, di diverse tipologie di "forme consociative comunitarie", titolari di diritti su un territorio pertinente in maniera indivisa ad un complesso di comunità di villaggio, e dotate di propri organi amministrativi⁵.

Il catasto teresiano aveva tradotto tale realtà disomogenea e composta, adottando criteri incentrati su determinati nessi di proprietà, in una forma semplificata, rappresentabile in un determinato numero di unità di descrizione.

Il sistema teresiano, con l'affidamento a organi statali della gestione del catasto e con l'individuazione di determinate e stabili unità di descrizione, contribuisce dunque a situare nell'ultimo quarto del Settecento l'inizio della lenta transizione, nel Tirolo, dalla comunità al comune moderno (transizione che non potrà probabilmente considerarsi compiuta prima della metà del secolo successivo)⁶.

I criteri di articolazione della descrizione catastale settecentesca risultano simili a quelli proposti dal governo tirolese nel 1819 per la "divisione" dei comuni. Il riferimento a tali criteri (se non alla stessa documentazione catastale) comporta diverse conseguenze per quanto riguarda le nuove forme di rapporto tra collettività e territorio nel *Vormärz*. Le scelte operate nel 1819, insieme ad alcune novità introdotte dai regni napoleonici, comportano implicazioni relative sia alla natura istituzionale dei comuni, sia ad un ambito strettamente collegato, quello che comprende alcuni diritti di accesso collet-

⁵ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 1-18. Questa descrizione schematica delle istituzioni comunitarie, come altre riportate nel testo a seguire, è da intendersi come puramente indicativa e funzionale all'argomento qui affrontato. Sulla definizione istituzionale del mondo comunitario, anche in una dimensione diacronica, e comprendente le dinamiche "politiche" e sociali interne alle comunità, si veda Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità*; Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 371-383; e Varanini, *Dinamiche sociali*.

⁶ Si può individuare come preminente, nell'organismo comunitario di antico regime, il rapporto che si instaura tra un complesso di famiglie e il territorio sul quale queste risiedono, e dal quale traggono sostentamento. Il comune otto-novecentesco si caratterizzerà invece come componente di un sistema organico e gerarchicamente organizzato, come ente al quale lo Stato assegna funzioni amministrative su una determinata porzione della propria popolazione e del proprio territorio.

tivo alle risorse agro-silvo-pastorali compatibili con il sistema comunitario ma esclusi dal, o non direttamente compresi nel, nuovo sistema comunale: tale complesso di diritti sarà unitariamente definito soltanto nel secolo XX, nella categoria degli “usi civici”⁷. L’impianto del catasto teresiano può essere considerato come uno dei momenti iniziali di un processo di individuazione dell’ente e della proprietà comunale come ambito giuridico definito e uniforme. Alcuni legami tra il catasto della fine del Settecento e il processo di costruzione del sistema comunale tirolese nel *Vormärz* aiutano anche a notare come la tendenza otto-novecentesca all’individuazione e costituzione di una dicotomia tra ambito comunale e privatistico non sia del tutto coerente con linee di frattura individuabili già in antico regime, ma anzi comporti degli scarti e delle incongruenze proprio in quanto frutto di un processo di razionalizzazione e semplificazione, ma anche di lacerazione, di ciò che componeva un quadro per alcuni aspetti unitario, anche se multiforme.

Il catasto teresiano e le comunità alla fine dell’antico regime

Il catasto teresiano costituisce, dall’ultimo quarto del secolo XVIII agli anni Ottanta del secolo XIX, il sistema di determinazione e prelievo dell’imposta fondiaria nella contea tirolese e nei principati vescovili di Trento e Bressanone prima, nel *Land Tirol* poi. Il sistema catastale teresiano comprende un’organizzazione tecnico-amministrativa e un complesso di operazioni: il censimento e la stima del valore dei beni da sottoporre all’imposta, il calcolo e la ripartizione proporzionale dei carichi fiscali tra i soggetti che concorrono al gettito (o “perequazione catastale”), l’aggiornamento continuo della stima e della titolarità del possesso dei beni (o “mantenimento dell’evidenza catastale”), l’esazione dell’imposta. Tali operazioni producono (e si fondano su) un complesso documentario imperniato su una particolare tipologia di registri, chiamati “catasti”⁸. I catasti riportano, ciascuno per il territorio di una comunità (poi di un comune), l’elenco numerato dei beni soggetti all’imposta (terreni, edifici), le descrizioni dei beni stessi, la definizione dei rispettivi possessori (singoli cittadini o enti), la descrizione del-

⁷ “Le caratteristiche e l’evoluzione della stessa realtà comunale trentina dalla fine dell’antico regime alla contemporaneità (...), costituiscono un terreno di studio in gran parte ancora inesplorato. Più consistenti sono le indagini sulle forme di proprietà collettiva ancora oggi attive in Trentino e sulla dibattuta questione degli usi civici”; Nequirito, *La montagna condivisa*, p. XVIII.

⁸ Essa comprende però varie altre tipologie documentarie, quali: raccolte di atti relativi a operazioni di perequazione, “registri dei trasporti” (per l’aggiornamento dei nomi dei possessori e del valore dei beni), raccolte di “fassioni” (le dichiarazioni, presentate dai possessori, relative ai beni da sottoporre all’imposta).

le prestazioni dominicali gravanti sul bene, i valori di stima e imponibili e la quota d'imposta a carico di ogni bene. La descrizione dei terreni e degli edifici è espressa in forma testuale e comprende dati relativi alla qualità del bene (ad esempio il tipo di coltura di un terreno), alla sua estensione e alla sua ubicazione. L'ubicazione dell'immobile è definita tramite il toponimo di riferimento e l'elenco dei confinanti ai quattro punti cardinali: il catasto teresiano tirolese, a differenza di altri sistemi catastali settecenteschi, non comprende una rappresentazione cartografica del territorio⁹.

All'imposta fondiaria teresiana sono soggette due categorie di beni, corrispondenti a due tipologie di imposta: la steora glebale, o rusticale, e la steora dominicale, o nobile¹⁰. All'imposta rusticale sono soggetti i beni immobili: l'imposta deve essere versata da coloro che detengono la possibilità di utilizzare tali beni. Sono esenti le chiese e i cimiteri, gli edifici appartenenti al demanio militare, i boschi di proprietà dello Stato e i terreni (pascoli, paludi, alpeggi e boschi) soggetti ad utilizzo collettivo gratuito, cioè non sottoposto ad una "contribuzione da pagarsi alla cassa comunale o giurisdizionale"¹¹. L'imposta nobile colpisce la rendita derivante dalla concessione in uso di beni immobili, quando tale concessione abbia carattere perpetuo: l'imposta deve essere versata dai proprietari dei beni, in quanto percettori della rendita¹².

Il rapporto tra il sistema catastale teresiano e l'ambito istituzionale comunitario, e poi comunale, è particolarmente stretto sia prima che, con modalità diverse, dopo la Restaurazione. Nel sistema della *Landsteuer*, in età moderna, "soggetti fiscali primari erano le comunità e i corpi sociali, non i singoli proprietari, e l'estimo doveva rispondere in prima istanza ai bisogni di equità interni alla comunità chiamata a contribuire al principe secondo quo-

⁹ Allestita invece, ad esempio, per il catasto teresiano milanese; Mannori, *I catasti italiani del Settecento*, pp. 9-12.

¹⁰ Volie, *Esposizione*, p. 2.

¹¹ Volie, *Esposizione*, pp. 3 e 41-50. I beni comunali sono, in generale, soggetti all'imposta (Volie, *Esposizione*, p. 21).

¹² Le due tipologie di imposta si riferiscono dunque a diverse tipologie di rapporto tra persone e beni immobili, tutte però comprese, nel sistema giuridico successivo alla Restaurazione, nella categoria della proprietà; Zini, *Imposte dirette e catasto*, pp. 148-153. Nel sistema fiscale teresiano, quando i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta godono della piena proprietà, i beni, non gravati da prestazioni dominicali e cioè "liberi e franchi", sono sottoposti alla sola steora rusticale. In presenza di "proprietà divisa", invece, i beni posseduti e utilizzati dal "proprietario utile" sono sottoposti alla steora rusticale, mentre le rendite da locazione dei beni, percepite dal "proprietario diretto", sono colpite dalla steora nobile. La steora nobile cesserà con l'attuazione del processo dell'"esonero del suolo", attivato con Patente imperiale 7 settembre 1848, *Abolizione del nesso di sudditea, e d'ogni peso fondiario*, pubblicata in B.L.P. 1848, n. 99.

ta”¹³. La proporzionalità, intesa come ripartizione proporzionale su base locale di un prelievo di importo predefinito, a livello centrale, per ogni comunità e giurisdizione, continua a caratterizzare l’imposta fondiaria tirolese anche con il sistema teresiano; dopo la Restaurazione il comune sostituisce la comunità quale unità di base per determinare la proporzionalità dell’imposta¹⁴.

Nel sistema teresiano sono ancora affidate alle comunità, e poi ai comuni, alcune forme di collaborazione alle operazioni catastali, anche se in misura inferiore rispetto ai sistemi di imposizione fiscale precedenti. Per secoli l’estimo aveva costituito “uno strumento interno della comunità”, e l’autorità politico-amministrativa superiore “si limitava a stabilire con criteri molto sommarî (il conto dei fuochi, l’esame degli urbani, la comparazione degli estimi generali) un’accettabile proporzione contributiva tra le diverse comunità”¹⁵. Con il sistema teresiano le operazioni di perequazione generale sono affidate a organi delle amministrazioni centrali¹⁶, mentre le operazioni di

¹³ Bonazza, *La misura dei beni*, p. 53; Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 11-13.

¹⁴ Bonazza, *La misura dei beni*, p. 83, e Volie, *Esposizione*, pp. 172-174 e 261-267.

¹⁵ Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 34-40.

¹⁶ Dal 1771 la direzione dell’impianto del nuovo sistema catastale è affidata alla Commissione di perequazione tirolese, composta da membri del Governo e degli Stati provinciali. Subordinate alla Commissione sono (per il territorio di diretta dipendenza tirolese): il Commissario al bilancio generale, addetto al rilevamento dei prezzi medi degli immobili e ai calcoli perequatori; i Commissari circolari, incaricati dell’allestimento dei lavori e della direzione delle commissioni locali; le Commissioni steorali locali, cioè, nelle città, i magistrati addetti all’amministrazione economica, nel restante territorio i giudizi di prima istanza (nel territorio del principato trentino è attiva una specifica commissione, istituita nel dicembre 1777, alla quale è affidata la sovrintendenza alle operazioni di censimento su tutto il territorio del principato, tranne la città di Trento e la sua pretura interna, dove tale funzione è svolta dal Magistrato consolare); Meriggi, *Absolutismo asburgico*, pp. 127-134; Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, pp. 95-105; Di Simone, *Legislazione e riforme*, pp. 215-216. Terminata la fase di perequazione del 1777-1784, le funzioni amministrative della cessata Commissione di perequazione passano al Compromesso steorale, istituito alla fine del secolo XVI; le funzioni esecutive della Commissione passano invece all’Attività provinciale. Le funzioni del Commissario al bilancio passano infine alla Computisteria degli Stati provinciali (*Ständische, o Landschaftliche, Buchhaltung*) di Innsbruck, istituita nel 1789. *Cronologica sistematica compilazione*, 2, pp. 10-11 e 27, e Volie, *Esposizione*, pp. 11-13, 53, 78-79. La *Cronologica sistematica compilazione* costituisce il complesso delle norme e delle prescrizioni tecniche relative al nuovo sistema catastale, raccolto e pubblicato nel 1793 “per uso e contegno delle Istanze e degli Impiegati, che trovansi incombenzati de’ pubblici affari steorali”. Nel 1828 il Direttore della Computisteria di Innsbruck, Cristiano Volie, pubblica la *Esposizione*, opera che si rapporta esplicitamente con la raccolta del 1793, aggiornandone i contenuti al nuovo quadro istituzionale, dopo i rivolgimenti napoleonici. Con la Restaurazione, e fino alla metà del secolo, l’amministrazione delle imposte dirette fa capo al Governo tirolese (in ciò sottoposto alla Cancelleria aulica riunita). La direzione dei lavori di ristabilimento e aggiornamento del catasto è affidata alla *Tirolische Katastral-Kommission Innsbruck*, istituita negli anni Venti; subordinate alla Commissione sono: la Computisteria provinciale, ricostituita nel 1816, addetta ai calcoli perequatori e al controllo contabile sull’esazione

censimento e stima dei beni, insieme alla conservazione e all'aggiornamento dei catasti, escono dall'ambito di competenza delle comunità, venendo affidate agli organi giudiziari di prima istanza delle giurisdizioni, le "commissioni steorali locali" (dopo la Restaurazione il ruolo di commissioni steorali viene assegnato ad organi direttamente incardinati nell'amministrazione imperiale, i giudizi distrettuali). Alle comunità restano affidate alcune incombenze relative al controllo delle stime nella fase di redazione dei catasti (la pubblica esposizione dei catasti, la raccolta di informazioni su eventuali errori), e la possibilità di un intervento, di carattere ausiliario e facoltativo, nelle operazioni preliminari alla stima dei beni. La Sovrana patente del 26 marzo 1777, e una successiva circolare della Commissione perequatoria, prevedono la possibilità di affiancare ai periti preposti alla stima catastale un assistente comunale, addetto a fornire ai "tassatori" distrettuali informazioni sulle caratteristiche del territorio e sulla qualità dei fondi¹⁷. Con la Restaurazione saranno affidate ai comuni la pubblica esposizione dei nuovi registri catastali (per eventuali reclami), la segnalazione, nella fase di "ristabilimento" del sistema catastale, delle variazioni dei possessori, la rilevazione dei novali, alcune attribuzioni in materia di esazione dell'imposta¹⁸.

Una novità del sistema teresiano, rispetto ai precedenti metodi di descrizione estimale, riguarda l'articolazione dei beni sui registri catastali delle diverse comunità, determinata dalla localizzazione dei beni stessi e non più dal luogo di residenza del possessore¹⁹. Ogni catasto teresiano descrive i beni soggetti a imposta giacenti nel territorio di una singola comunità, e la comunità costituisce l'unità territoriale di base della descrizione catastale. Tale impostazione risulta non ancora ben definita nella fase iniziale di impianto del nuovo sistema: l'ordinanza del 6 agosto 1774, relativa alla presentazione delle fassioni, ne prevede la registrazione sul "Catastro della Giurisdizio-

delle imposte dirette; le autorità politiche circolari; le commissioni steorali locali (i giudizi distrettuali e, per i distretti delle città maggiori, i magistrati politico-economici); Volie, *Esposizione*, pp. 11-14; 60; 153.

¹⁷ *Cronologica sistematica compilazione*, 2, pp. 53 e 67.

¹⁸ Volie, *Esposizione*, p. 164; Editto del 1° marzo 1814, emanato per la *provvisoria organizzazione delle Autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed Illirico* (pubblicato in B.L.P. 1814, n. 2); Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759, *Steura degl'incolti ridotti a cultura* (pubblicata in B.L.P. 1820, n. 26); Circolare del Governo del 31 agosto 1817, *Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni, e dei Comuni*, pubblicata in B.L.P. 1817, 2, n. 65.

¹⁹ Bonazza, *La misura dei beni*, p. 14. In occasione di permuta di terreni "situati in differenti comuni", i fondi devono "restare nel catasto del comune in cui si trovano registrati; perché altrimenti si verrebbero a continui cambiamenti esposti i distretti comunali, onde irregolarità e disordini nascerebbero al censimento": Volie, *Esposizione*, p. 168.

ne”²⁰. Soltanto successivamente si stabilisce un legame tra catasto e comunità che si rivelerà denso di implicazioni.

Ma l’individuazione delle unità di descrizione comunitarie costituiva probabilmente un problema di non univoca soluzione. L’articolazione delle comunità testimoniata dai catasti è quella dell’ultimo quarto del secolo XVIII. L’esame della documentazione catastale conservata presso l’Archivio provinciale di Trento permette di individuare le tracce (sia nei territori vescovili, sia in quelli tirolesi) di un’articolazione dell’ambito istituzionale comunitario su più livelli. Gli enti comunitari posti ai livelli più “alti” di tale articolazione sono individuati da denominazioni quali “comunità”, “pieve”, “gastaldia”; quelli posti ai livelli più “bassi” (ai quali siano dedicati specifici registri catastali) hanno denominazioni quali “comunità” (ancora), “regola”, “vicinia”²¹. Secondo Fabio Giacomoni e Marco Stenico, al momento della soppressione degli antichi “istituti regolieri”, questi erano “connotati da vari e differenziati livelli di pertinenze e diritti territoriali (regole di singole ville, regole di comunità-associazioni di ville, regole della montagna, regole di pieve, regole di valle)”, e risultavano “difficili da inquadrare nel nuovo assetto comunale”. Mauro Nequirito parla dell’esistenza “di una quantità di forme consociative comunitarie assai diversificate diffuse nel mondo rurale del Trentino d’antico regime”. Nequirito cita, tra gli altri, gli esempi della Magnifica comunità di Fiemme, delle comunità di valle di Fassa e di Primiero, della comunità della valle di Ledro, del “Comun Comunale” della Vallagarina, delle comunità pievane delle Giudicarie, delle “unioni tra villaggi e borghi appartenenti a una stessa giurisdizione (ad esempio Königsberg, Pergine, Borgo Valsugana)”, di Piné, “una sorta di comunità di valle connotata di tratti propri”²².

²⁰ *Cronologica sistematica compilazione*, 2, p. 43.

²¹ Un nesso comunitario può comunque essere individuato con denominazioni diverse in fonti e contesti diversi: si veda ad esempio una ricerca archivistica relativa a Mezzolombardo, dove sono censite le varianti Vicinia, Pieve, Comunità, Università, Regola: Micheli, *Cenni introduttivi*, in *Carta di regola di Mezzolombardo*, pp. 27-36.

²² Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 201-202, e Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 2-14. La Comunità generale di Fiemme, dotata di prerogative giudiziarie, comprendeva 11 regole, con “beni propri oltre a quelli goduti collettivamente insieme con gli altri villaggi”. La valle di Ledro costituiva, in materia civile, “una circoscrizione giudiziaria a sé, sotto un proprio vicario, eletto annualmente dalla comunità”: Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 208-210, e Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 57. Anche Folgaria risulta dotata di prerogative in ambito giudiziario civile, con il diritto di elezione di un “vicario” (giudice) da parte degli appartenenti alla comunità, il territorio della quale risulta coincidere con quello dell’omonima giurisdizione (Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 121-125, e Larcher, *Folgaria*, pp. 132-134). Chi scrive non dispone di informazioni sufficienti a comprendere se Folgaria sia da annoverare tra le “forme consociative comunitarie” (e quindi se le varie *vicinie* dell’altopiano fossero dotate di organi per l’amministrazione di un proprio territorio) o se la si debba considerare una singola comunità a insediamento sparso; sull’articolazione istituzionale della comunità, compo-

Le modalità di rapporto tra i diversi livelli istituzionali comunitari presenti su uno stesso territorio, come le denominazioni degli enti, risultano variare da un caso a un altro. Anche l'adozione di una carta di regola non costituisce criterio per l'attribuzione di un istituto comunitario a un livello piuttosto che a un altro, attribuzione che si determina soltanto nella specifica relazione costituitasi in un determinato territorio. Ad esempio, Padergnone e Vezzano risultano costituire un'unica comunità fino al sec. XVIII; nel 1756 vengono divisi tra le due entità abitative diversi terreni montani prima posseduti in comune; nel 1788 Padergnone si dota di una carta di regola propria: ma si può anche ipotizzare che Padergnone e Vezzano costituissero entità istituzionali almeno parzialmente distinte già in precedenza, avendo in comune "solo alcuni territori e lo statuto-base, mentre ciascuna comunità possedeva *propri* territori comunitari e una *propria* normativa riguardante interessi particolari"²³.

Nelle comunità generali dotate di prerogative giudiziarie o di territorio coincidente con quello di una giurisdizione si verifica spesso un duplice livello di produzione "statutaria"²⁴. Ma la produzione di carte di regola può risultare anche più articolata, come nel caso della comunità di Preore. La comunità svolgeva compiti di amministrazione dei beni pertinenti in maniera indivisa alle vicinie di Bolzana-Vigo-Favrio, Coltura-Pez, Binio-Cort-Larzana, Preore (già denominata Mondrone): ma anche le singole vicinie erano dotate ciascuna di una propria carta di regola, mentre altre due carte di regola erano dedicate all'utilizzo del Monte Spinale e del Monte Manez, goduto da una parte soltanto delle vicinie della comunità di Preore²⁵.

In diversi casi si verifica una dinamica di frammentazione di "forme consociative comunitarie": "alcune di queste istituzioni si assestarono infine, dopo processi non indolori di smembramento, su una condivisione di ambiti territoriali e gestionali assai più limitati rispetto al momento della formazione di ciascun organismo"²⁶. Ad esempio, nel territorio della pieve di Taio, comprendente anche le "ville" di Dermulo e Tres, si può supporre, come per altre comunità di pieve,

"una originaria corrispondenza territoriale tra circoscrizione di pieve ecclesiastica e circoscrizione di pieve civile, nel contesto di quelle connessioni e sovrapposizioni sta-

sta da sei "unità frazionali", "chiamate *Vicinie, Colmelli o Bastoni*": Larcher, *Folgaria*, pp. 123-132.

²³ Maccabelli, *L'evoluzione del comune rurale*, pp. 9-14, 76-78.

²⁴ Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, p. 149, cita gli esempi delle comunità di Fiemme e di Pergine.

²⁵ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 10. Vedi anche Emeri, *Gli usi civici*, pp. 856-857.

²⁶ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 2-14.

bilitesi già nell'alto medioevo tra la sfera ecclesiastica e quella civile, nel corso del processo di strutturazione delle comunità trentine. Nel corso dei secoli (...) assistiamo ad una divaricazione nelle linee di evoluzione della comunità pievana di Taio: da una parte la pieve ecclesiastica che mantiene nel corso dei secoli configurazione e competenze territoriali detenute anticamente (...), dall'altra la pieve civile, che conosce una precoce frantumazione della sua struttura territoriale originaria nelle parti divenute poi di pertinenza esclusiva delle singole comunità di villaggio (...). Nel civile ed amministrativo le tre comunità di villaggio recidono gli antichi legami già dai secoli XII-XIII, e nei secoli XV-XVI rileviamo la certificazione storica di questa avvenuta scissione, attraverso le tre distinte regole di villaggio del 1438-1450 per Tres, 1471 per Dermulo e 1504 per Taio²⁷.

Una rappresentazione cartografica “politica” del livello istituzionale comunitario del territorio tirolese, oltre a implicare una notevole opera di astrazione rispetto a diversi aspetti strutturali del sistema istituzionale di antico regime, non potrebbe comunque rappresentare una continuità spaziale²⁸. Le comunità sarebbero difficilmente descrivibili come porzioni di territorio separate le une dalle altre da una linea di confine. Il territorio esterno rispetto ai “beni divisi” di ciascuna comunità risulta spesso caratterizzato dall'intersezione multipla di diritti di utilizzo e di proprietà su beni pertinenti a diversi “istituti regolieri”, in diversi casi articolati anche su livelli istituzionali plurimi (rientranti comunque nell'ambito comunitario), ai quali si possono aggiungere diritti di utilizzo su beni di entità istituzionali esterne all'ambito comunitario (quali i beni di proprietà regia, signorile, di enti ecclesiastici)²⁹. La stessa descrizione catastale prodotta nella fase finale dell'antico regime (comunque priva di una rappresentazione cartografica) può attribuire un territorio di pertinenza alle singole comunità soltanto in quanto circoscrizione di prelievo fiscale (non amministrativa), e soltanto riducendo tendenzialmente a un unico livello l'articolazione istituzionale comunitaria³⁰.

²⁷ Welber, Giacomoni, Stenico, Bertolini, *Taio nel XV e XVI secolo*, pp. 56-58. Per quanto riguarda i diritti di proprietà, i beni “divisi” posti in prossimità degli abitati risultano attribuiti alle singole comunità già dai secoli XIII-XIV, mentre cospicue porzioni di territorio di media e alta montagna risultano costituire un “indiviso” spettante in comune gestione alle tre comunità almeno fino ai secoli XV-XVII.

²⁸ Bellabarba, *Strade, mappe e commissioni*, p. 117.

²⁹ Allo stesso tempo neanche i confini di giurisdizione sono sempre sufficienti a delimitare il territorio di pertinenza di complessi comunitari: il Comun comunale della Vallagarina e la Comunità generale di Fiemme si distendono sul territorio di giurisdizioni diverse, sia vescovili che tirolesi (nel caso di Fiemme ciò si verifica fino al 1779, quando la giurisdizione di Castello passa al principato trentino); Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 8-9 e 56-57.

³⁰ Una rappresentazione cartografica dei comuni sarebbe comunque problematica anche nel *Vormärz*; la cesura con l'antico regime relativa alla definizione di un territorio di competenza amministrativa comunale può probabilmente porsi (dopo la parentesi napoleonica) dopo la metà del secolo. Si verifica una coincidenza temporale tra le iniziative di mappatura catastale del Ti-

I catasti teresiani solitamente si riferiscono ciascuno a uno degli enti definibili come “singole regole dotate di una loro carta statutaria”, o come “comunità di villa”³¹. Le unità di descrizione catastale risultano però a volte coincidere con “forme consociative comunitarie”, o, in alcuni casi, con parti di esse non coincidenti con singole “comunità di villa”. La normativa relativa al sistema teresiano non riporta indicazioni in merito. Tale normativa definisce invece le autorità addette alla gestione del catasto a livello di giurisdizione. Di fronte ad una situazione di scarsa uniformità si individuano precisi criteri funzionali e istituzionali: “i Giudici, o Vicari”, ai quali è attribuita la funzione di commissioni steorali locali, sono coloro “che in nome del Sovrano amministrano in prima istanza la giustizia al contadino o al cittadino, venendo a ciò nominati o dallo stesso Sovrano o dai rispettivi dinasti”. Non viene dedicata altrettanta precisione, in generale, all’ambito istituzionale comunitario, non più uniforme di quello delle giurisdizioni, ma individuato con formule generiche: “comunità e villaggi”, quando si concede la partecipazione di personale comunale alle stime; “borghi”, “villaggi” e “ville”, quando si definisce il valore di stima degli edifici; “borghi” e “comunità”, quando si regola la descrizione sui catasti dei “beni comunali”³². Sembra che il rapporto con il livello istituzionale comunitario sia di fatto demandato alle autorità di giurisdizione, anche per quanto riguarda il ricono-

rolo meridionale da un lato, gli inizi di fasi istituzionali caratterizzate dall’affidamento ai comuni di funzioni amministrative generali e dall’attribuzione esplicita al comune del carattere di componente dell’organismo statale dall’altro. Infatti, con Decreto 13 aprile 1807, n. 62, *Decreto relativo alla formazione del Catasto del Regno* (pubblicato in “Bollettino Regno d’Italia”, 1: *Dal 1 gennaio al 30 giugno 1807*), veniva stabilita la mappatura topografica catastale del territorio di ogni comune, avviata nel Tirolo meridionale dopo il 1810. Nel corso del 1816 il governo tirolese recupera dalla ex Direzione generale delle finanze di Milano “61 mappe, alcune centinaia di copie e i sommarioni delle particelle catastali” prodotti dall’amministrazione catastale del Dipartimento italoico dell’Alto Adige (Bonazza, *La misura dei beni*, p. 98), ma resta attivo (e lo sarà fino agli anni Ottanta) il catasto teresiano, privo di rappresentazione cartografica. La fase di impianto del nuovo catasto stabile austriaco, comprendente la mappatura del territorio, si svolge nel Tirolo tra il 1853 e il 1861 (*Instruktion zur Ausführung der Vermessung*, pp. 15-20).

³¹ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 14, e Gorfer, *L’uomo e la foresta*, p. 232. Le “singole regole dotate di una loro carta statutaria” risultano a volte ulteriormente articolate in ville/vicinie/frazioni, le quali possono essere titolari in proprio di porzioni di territorio (Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 10): le descrizioni dei beni delle “frazioni” sono solitamente riportate sui catasti relativi alla comunità di riferimento, con o senza particolari forme di riconoscimento.

³² *Cronologica sistematica compilazione*, 1, p. 11 e 2, pp. 51, 53, 59, 67. Si deve tener conto che la normativa catastale si riferisce all’intero territorio tirolese, mentre l’articolazione istituzionale comunitaria risulta forse particolarmente ricca e multiforme nel Tirolo di lingua italiana, e in particolare nel territorio del principato vescovile trentino, non investito dalle riforme asburgiche che, a partire dall’istituzione dei capitani circolari nel 1754, introducono fattori di uniformità nell’ambito istituzionale comunitario; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 17-20.

scimento stesso delle diverse forme nelle quali tale livello istituzionale si dispiega sul territorio.

L'individuazione dell'unità di descrizione catastale potrebbe dunque essere stata influenzata, caso per caso, da fattori diversi, comprendenti anche l'individuazione, da parte delle commissioni steorali locali, delle strutture istituzionali comunitarie. Potrebbe essersi resa necessaria una selezione tra diversi nessi di proprietà comunitari, per individuare caso per caso quelli più adeguati ai fini del prelievo fiscale, e quindi all'articolazione della descrizione catastale rispetto al territorio. L'attività delle commissioni di perequazione e degli organi giudiziari distrettuali nella fase di impianto del catasto, e la documentazione prodotta in tale attività, potrebbero aver costituito un supporto di conoscenza, e di indiretta definizione anche a livello istituzionale, dell'ambito comunitario, tanto più in un contesto di particolarismo giuridico, e caratterizzato da "continue liti tra una comunità e l'altra riguardo al possesso di monti, boschi e pascoli"³³.

Le proprietà collettive rurali e le comunità

Come accennato, il mondo delle comunità rurali "trentine" risulta caratterizzato non soltanto da una notevole varietà di forme istituzionali, ma anche da una pluralità di forma giuridiche di accesso alle risorse.

"L'amministrazione regoliera dei villaggi trentini aveva come scopo lo sfruttamento rigorosamente controllato dei vasti beni comuni e la tutela dei meno estesi possedimenti privati, questi ultimi detti beni 'divisi', cioè suddivisi tra le singole famiglie. In via di principio la proprietà presso le antiche *regole* era intesa come indivisibile e inalienabile (...) e anche gli ambiti che possiamo definire privati, i campi coltivati, subivano delle limitazioni nell'uso a favore della collettività"³⁴.

All'interno di questa impostazione interpretativa si può attribuire all'istituzione comunitaria una funzione primaria. Anzi, il rapporto con una porzione di territorio, specialmente quello che si definisce nelle diverse forme di sfruttamento collettivo delle risorse, risulta un elemento costitutivo fondamentale delle comunità. La costituzione di un nesso tra entità comunitarie e rispettivi territori potrebbe risultare, almeno in alcuni casi, antecedente alla formazione delle entità statali che dominano il territorio dal secolo XI (i principati vescovili) alla fine dell'antico regime e oltre (la contea tirolese); tale nesso richiede, in età medievale, il riconoscimento delle autorità "statali",

³³ Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 384-385.

³⁴ Nequirito, *A norma di regola*, p. 15.

ma la sua origine non risulta sempre attribuibile a interventi esterni all'ambito comunitario, anche se le comunità risultano comunque costantemente inserite in un quadro di relazioni funzionali e gerarchiche con ambiti istituzionali esterni. Un elenco parziale delle forme di "provenienza storica" dei territori collettivi di pertinenza "delle vicinie e relative regole comunitarie trentine" comprende le seguenti tipologie:

“per occupazione antica *ab immemorabili*; a titolo di feudo, di donazione, di alodio, di locazione a titolo precario, gratuito, oppure oneroso con pagamento di censo dominicale al *dominus* padrone e proprietario della terra, oppure soltanto della colta pubblica in segno di ricognizione della sovranità del signore territoriale; per agglomerazione intorno a centri di presidio del territorio, quali *castra* e *castella*, ecc.”³⁵.

Secondo Nequirito nel territorio del principato trentino “le comunità erano proprietarie dei loro beni agro-pastorali da tempi remoti e con la costituzione del potere temporale dei vescovi tridentini (...), le terre comunitarie erano state inglobate nei domini vescovili riconoscendo agli abitanti i loro antichi diritti su esse”³⁶. Ester Capuzzo delinea una possibile continuità nella gestione comunitaria di pascoli e boschi in area trentina, una possibile origine preromana, in società di natura tribale, di tali forme di accesso alle risorse, e una loro compatibilità con istituti giuridici romani e germani-

³⁵ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, p. 23. Per un'analisi delle dinamiche di definizione della titolarità di diritti sul territorio si veda anche Salvador, Avanzini, *Costruire il paesaggio*, pp. 79-95.

³⁶ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 349-350. Si veda anche, per l'analisi di alcune dinamiche di insediamento, Giacomoni, Stenico, *Contributi e documenti*. Alfani e Rao definiscono i secoli XII-XVIII come “periodo di formazione e di sviluppo dei beni comuni presso le comunità locali” dell'Italia settentrionale, ma specificano come tale periodo non coincida “con la nascita delle forme di godimento collettivo degli incolti, che sono ben più antiche, bensì con la codificazione di tali pratiche da parte delle comunità rurali, in rapporto con il processo di affermazione delle comunità stesse come soggetti politici titolari di beni propri”; su questi temi e sul dibattito interdisciplinare sui “beni comuni” si veda Alfani, Rao, *Introduzione*, pp. 7-14. Per una panoramica sul dibattito storiografico, tra il secolo XIX e la fine del XX, sulla formazione delle comunità rurali, comprendente “fautori della derivazione del collettivismo agrario medioevale dal mondo antico, romano e preromano, e fautori della sua derivazione dalla tradizione germanica”, ma anche interpretazioni “eccentriche” rispetto a tale dualismo, Laffi, *Studi di storia romana*, pp. 381-412. Lo studio di Laffi è dedicato alle forme giuridiche di utilizzo collettivo dei terreni in ambito romano, e in particolare agli “*agri compascui* o *compascua*”, che erano denominati anche *communìa* o *communalìa* in Italia e *pro indiviso* in alcune provincie”. Per quanto riguarda il diritto germanico, sulle “comunità di vicinato” altomedievali e per un modello di analisi delle istituzioni tribali, Modzelewski, *L'Europa dei barbari*, pp. 257-417; sulla formazione delle proprietà collettive e sulla teoria “classica” della “comunità della *marca*”, Kulischer, *Storia economica*, 1, pp. 2-80. Per un confronto delle peculiarità del territorio “trentino” con le realtà istituzionali e giuridiche rurali (comprese la proprietà fondiaria e i contratti agrari) nell'Italia centro-settentrionale nel medioevo, Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale*.

ci. “Una realtà storico-giuridica, quale è quella che ci rivelano le carte di regola”, può testimoniare un processo evolutivo costituito dal “sovrapporsi di esperienze differenti, conseguenti alla *debellatio* romana che ha esteso alle popolazioni della *Retia* le sue leggi, differenziando, così, i vari nuclei demici in *civitas*, *pagi*, *vici* e al contempo definendo le terre comuni *agri publici*, *agri compascui* e *silvae*, e alle invasioni barbariche che hanno ricostruito sul suolo italico il concetto collettivistico” di origine germanica. In epoca medievale le

“*Vicinie, Regulae, Communitates, Universitates hominum*, testimoniano la persistenza di organismi a base patrimoniale, cioè basati sul possesso dei beni indivisi, che si pongono come la continuazione del *compascuo* romano e della *marca* germanica a livello di funzioni, lasciati al libero uso e godimento dei proprietari secondo le regole fissate dalla *consuetudo loci*”³⁷.

Le forme di partecipazione collettiva a diritti di utilizzo del territorio si distendono su una griglia di possibilità forse ancora più estesa di quella che comprende le diverse forme istituzionali comunitarie: dalle “proprietà appartenenti ad un solo villaggio”, a forme di “comunioni agrarie di diritto privato”, alle forme di partecipazione che coinvolgono, con modalità differenziate, più “comunità di villa”. Non sempre a un territorio pertinente in maniera indivisa a un complesso di comunità di villaggio corrisponde, dal punto di vista istituzionale, una “forma consociativa comunitaria”: spesso anche le “comunità individuali dotate di beni propri conservavano al contempo il possesso di qualche appezzamento boschivo e pascolivo in comunione con uno o più villaggi confinanti”³⁸.

La prevalenza, almeno fino alla fine dell’antico regime, di un’economia agro-silvo-pastorale di sussistenza³⁹ concorre probabilmente a determinare

³⁷ Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 373-374 e 410-413. Le “carte di regola” costituivano gli “strumenti statutari” degli organismi comunitari; Nequirito, *A norma di regola*, pp. 23-24; Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 375-383.

³⁸ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 14-15.

³⁹ Su ciò, ad esempio, Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 388-389. Guido Emeri, dopo l’esperienza ‘sul campo’ quale Commissario addetto alla liquidazione degli usi civici nelle province di Trento e Bolzano tra il 1929 e il 1930, rileva ancora nell’allevamento e nell’utilizzo dei prodotti boschivi la “principale e quasi esclusiva fonte di sussistenza di una gran parte di queste popolazioni”: Emeri, *Gli usi civici*, p. 848. Per un’analisi dello “sviluppo economico del settore rurale” nel Tirolo: Cole, Wolf, *La frontiera nascosta*, pp. 65-89; Bellabarba, *La lenta marcia del mais e delle patate*; Bellabarba, *Il vino, “quinto elemento”*; Bellabarba, *La struttura agraria nel primo Ottocento*; Franceschini, *Uomini e territorio a Piné*; Coppola, *L’economia pinetana*; Franceschini, *Le strutture dell’economia volanese*; Frisanco, *L’attività agro-silvo-pastorale*; Brunelli, *L’agricoltura levicense*; Leonardi, *Rapporti contrattuali*; Leonardi, *Intervento pubblico*; Rettenwander, *Eroismo silenzioso?*, pp. 45-49; Salvador, Avanzini, *Costruire il paesaggio*, pp. 79-112; Zaninelli, *Una agricoltura di montagna*, secondo il quale alla fine del XIX secolo “le persone giuridiche e in primo luogo i comuni possedevano più del 70% della superficie territoriale”, territorio de-

sia le modalità costitutive dell'istituzione comunitaria che la valenza dei rapporti giuridici dal punto di vista comunitario, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la categoria dell'utilizzo del territorio (nelle sue varie forme) e quella della proprietà⁴⁰. Come visto, nelle comunità trentine di antico regime le stesse forme di accesso "individuale" alle risorse potevano essere soggette a "limitazioni nell'uso a favore della collettività". In ambito alpino,

"le due principali forme di proprietà e possesso fondiario attestate erano la piccola proprietà privata (...) e le estese proprietà collettive, costituite prevalentemente da pascoli e boschi. Non si deve immaginare una precisa distinzione dei due ambiti, ma piuttosto una 'gerarchia mobile di diritti d'uso sulla terra e sulle risorse'"⁴¹.

La valenza del concetto di proprietà si intreccia necessariamente anche con il complessivo contesto giuridico-istituzionale: in antico regime

"una pluralità di poteri si manifestava attraverso una pluralità di giurisdizioni, che si intrecciavano e si sovrapponevano sul territorio. A questo intreccio si accompagnava una pluralità di procedure giuridiche (...). Gran parte di queste procedure si fondeva sul giudizio 'possessorio', sulla richiesta cioè rivolta a una magistratura da uno dei contendenti per ottenere da quest'ultima il riconoscimento di una situazione di fatto. La dimostrazione del possesso, infine, era un momento cruciale per l'utilizzazione dei beni materiali, date le molteplici forme (collettive, corporate, individuali) di accesso alle risorse che vivevano nel diritto consuetudinario"⁴².

stinato "prevalentemente a bosco, pascolo e suolo improduttivo"; il restante 30% risulta caratterizzato da una "esasperata frammentazione del possesso" (pp. 34-42).

⁴⁰ La categoria della proprietà "piena ed indivisa" (di attribuzione certa e facilmente dimostrabile, libera da vincoli, tendenzialmente di titolarità individuale o in forme consorziate come la società di capitali, comunque velocemente monetizzabile) acquista probabilmente importanza crescente in funzione della progressiva attuazione del sistema capitalistico, nel quale "i rapporti economici sono sostanzialmente rapporti di compravendita che trovano espressione quantitativa in termini di valore di scambio" (Sweezy, *Il presente come storia*, p. 285). Sul concetto di proprietà introdotto dal Codice civile austriaco del 1811, Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, pp. 247-263. Su alcuni limiti di approcci interpretativi incentrati sull'adattamento all'ambiente nell'analisi di "società complesse", in particolare rispetto allo sviluppo di un'economia di mercato, Cole, Wolf, *La frontiera nascosta*, pp. 297-301. Sul dibattito storiografico, nella seconda metà del Novecento, sulla transizione dalla "economia feudale al capitalismo", e sulla coesistenza, nel sistema capitalistico, "di aree differenziate e di modi di produzione differenti", Pazzagli, *Giorgio Giorgetti*, pp. 67-82. Inoltre, sulla generale evoluzione del quadro economico, e in particolare di quella dei rapporti di proprietà agraria, tra antico regime e secolo XIX: D'Attorre, De Bernardi, *Il lungo addio*; Giorgetti, *Contadini e proprietari*, pp. 3-165 e 278-412; Hobsbawm, *Le rivoluzioni borghesi*, pp. 207-254; Kulischer, *Storia economica*, 2, pp. 617-643; Mayer, *Il potere dell'ancien régime*, pp. 2-71; Pollard, *La conquista pacifica*, pp. 83-369.

⁴¹ Bernardin, *Frontiere politiche*, p. 80.

⁴² Torre, *Vita religiosa*, pp. 206-207. La compresenza di una vasta gamma di forme giuridiche di

La configurazione finora descritta, anche se coinvolta da processi di divisione di terre comuni⁴³, risulta sostanzialmente persistere, nel territorio “trentino”, fino alla fine dell’antico regime. Allargando poi lo sguardo anche a forme di proprietà fondiaria non necessariamente legata a nessi comunitari o collettivi, l’articolazione dell’imposta teresiana in rusticale e nobile, e le relative attestazioni catastali, testimoniano la persistenza nel Tirolo, fino alla metà del secolo XIX, della “proprietà divisa”, fondata su forme di contratto agrario di origine antica, alcune delle quali caratterizzate dalla trasmissione ereditaria e dalla durata perpetua del possesso⁴⁴.

In antico regime si costituiscono anche alcune forme di associazione agraria, e di sfruttamento collettivo di beni, accomunate dal fatto che la collettività titolare dei diritti non coincide con l’insieme dei membri di una comunità (all’interno della quale “ogni fuoco vicinale godeva di pari diritti ed era gravato di uguali obblighi”) ma consiste in un consorzio tra coloro (parte dei membri di una comunità, tutti i membri di una comunità che si costituiscono come corpo chiuso rispetto alle successive assunzioni al nesso comunitario, membri di comunità diverse) i quali hanno acquisito i diritti per investitura feudale, o per acquisto/locazione con trasmissione ereditaria; all’interno del consorzio utili e spese sono, in diversi casi, ripartiti in proporzione al capitale investito⁴⁵.

Risulta importante notare come le forme di possesso collettivo di “diritto privato” possano probabilmente essere compiutamente definite come tali soltanto a partire dalle riforme napoleoniche, cioè a partire da una nuova definizione del confine tra diritto pubblico e privato che costituisce una componente non secondaria della cesura tra l’antico regime e il mondo contemporaneo. Tra l’altro, le proprietà collettive privatistiche di antico regime presentano spesso caratteristiche tali da renderne difficile la distinzione rispetto alle proprietà comunitarie in senso stretto, sia riguardo ai “modelli gestionali dei rispettivi territori (norme e organizzazione interna)”⁴⁶ sia per quanto riguarda la genesi stessa dei consorzi, in alcuni casi indistingu-

accesso/proprietà/possesso delle risorse non esclude il proliferare, nelle e tra le comunità trentine, di contrasti e vertenze, a partire da quelle riguardanti i confini delle comunità stesse; Bel-labarba, *Strade, mappe e commissioni*; Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 384-385.

⁴³ Si veda, ad esempio, il caso di Mezzolombardo; Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, pp. 129-130.

⁴⁴ Leonardi, *Rapporti contrattuali*; Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, pp. 113 e 116; Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 1-16.

⁴⁵ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 24-25. Si vedano anche Gorfer, *L’uomo e la foresta*, pp. 148-149; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 62-63, 68-69, 123-132, 297-343, dove sono citati i casi del “Feudo Rucadin”, in val di Fiemme, della “Regola feudale” di Predazzo, del consorzio dell’Alpe Vederna, nel Primiero.

⁴⁶ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 24-25.

ibile da quella delle comunità. La Vicinia di Mezzocorona (comprendente Mezzocorona, Roveré della Luna e Grumo), nasce come feudo vescovile nel 1271; nei primi secoli

“i beni della Vicinia coincidevano con quelli della comunità, anzi la Vicinia stessa era la comunità, tant'è che si dotò poi di una carta di regola, smarrita ancora nell'Ottocento. Una commissione istituita agli inizi del Seicento per mettere ordine nei diritti viciniali fissò gli stessi in 78 entità (spesso legate al possesso di un maso)”⁴⁷.

Le riforme napoleoniche: il comune moderno e la dicotomia tra proprietà comunale e privata

L'articolazione istituzionale del Tirolo di lingua italiana è coinvolta da successive variazioni di assetto legate alle guerre napoleoniche, a partire dal 1796. Nel 1803 si giunge alla definitiva secolarizzazione del Principato vescovile di Trento; l'intero Tirolo meridionale ricade ora nel sistema politico-amministrativo austriaco-tirolese. Il Tirolo passa alla Baviera napoleonica con la pace di Presburgo del 26 dicembre 1805; sotto il nuovo regime “le amministrazioni di villaggio vennero sottoposte al controllo statale. Nella parte trentina gli antichi statuti rimasero formalmente in vigore, ma le *regole* furono svuotate di ogni loro diritto”. Il Tirolo italiano viene poi ceduto al Regno italico con il trattato di Parigi del 28 febbraio 1810⁴⁸. Con decreto del 24 luglio 1810 il Dipartimento italico dell'Alto Adige è suddiviso nei distret-

⁴⁷ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 12-13, e Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 31-32. Anche il Consorzio dell'Alpe Vederna coincide alla nascita con un'antica regola, quella di Imer: Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 312 e 337. Gli economisti Casari e Lisciandra hanno preso in esame la “*struttura ed evoluzione dei diritti d'accesso alle proprietà collettive* costituite da boschi e pascoli” in antico regime nel territorio dell'attuale Provincia di Trento, utilizzando una “base dati” comprendente: 450 “carte di regola”, 310 “modifiche di carte di regola”, “altri 51 documenti rilevanti per l'indagine”. Tale approccio, caratterizzato da una definizione del concetto di “comunità” incentrato sulla codificazione scritta di diritti d'accesso a beni comuni (e non sulla corrispondenza o meno a insediamenti abitativi), ha portato a una classificazione di 256 “comunità” in 4 tipologie. Le prime tre tipologie comprendono: 22 “sovracomunità che raggruppavano e regolavano più villaggi”, 78 comunità dotate di propria carta di regola e facenti parte di “sovracomunità”, 150 comunità dotate di propria carta di regola e prive di “alcuna relazione con altre comunità attraverso carte di regola sovracomunitarie”. A queste si aggiungono 6 “comunità particolari, composte da alcune famiglie di una comunità o da famiglie appartenenti a diverse comunità che sfruttavano in comune alcune porzioni di foreste, prati e pascoli”. Non risulta preso in considerazione il criterio della natura più o meno privatistica del nesso giuridico che definisce le “comunità” individuate, e non viene indicata la presenza o meno di aspetti privatistici nelle 6 “comunità particolari” censite, tra le quali Pradibondo e la vicinia di Pieve Tesino; Casari, Lisciandra, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria*, pp. 17-31.

⁴⁸ Nequirito, *L'epoca d'ogni cambiamento*, pp. 111-112 e 165.

ti di Trento, Cles, Bolzano, Rovereto e Riva, a loro volta suddivisi in cantoni. Con decreto del 23 agosto 1810 viene esteso al Dipartimento dell'Alto Adige l'ordinamento dei comuni del Regno italico; si verifica allora la "definitiva decadenza delle vecchie carte di regola"⁴⁹. Nel settembre 1810 si attua "la riunione delle numerosissime comunità rurali in 129 grandi comuni di aggregazione", "le cui competenze e strutturazione interna erano stabiliti da rigorose norme statali di ispirazione fortemente centralistica"⁵⁰. Anche l'articolazione istituzionale dei comuni italici risulta pianificata dall'amministrazione napoleonica, secondo criteri tendenti all'omogeneità in termini di estensione territoriale e di popolazione⁵¹. La definizione delle località comprese nei 129 "comuni di aggregazione" italici potrebbe però essersi appoggiata al catasto tirolese⁵²: tali località corrispondono infatti solitamente ad unità di descrizione catastale teresiana. Al "Columello di Mezzo", citato nel 1810 come località interna al Municipio di Trento, il teresiano dedica, a fine Settecento, specifici registri (n. 248/2 e n. 248/3)⁵³, riportanti il riferimento all'originaria numerazione dei beni sui catasti di Cognola e Villamontagna: risulta quindi possibile che il Columello di Mezzo consista in una unità territoriale definita dopo la redazione dei catasti di Cognola e Villamontagna.

Oltre ai mutamenti istituzionali, vari provvedimenti, sia bavaresi che italici, intervengono a modificare il contesto delle proprietà collettive e il rapporto tra queste e il nuovo ente comunale. Nell'analisi delle comunità di antico regime diversi autori pongono l'accento sulla proprietà collettiva di porzioni di territorio come elemento costitutivo fondamentale, definitosi storicamente in forme giuridiche diverse da un luogo all'altro; il diritto di accesso alle risorse collettive risulta determinato in primo luogo dall'appartenen-

⁴⁹ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 92-93; Nequirito, *L'epoca d'ogni cambiamento*, pp. 199-201, e, in generale sulle riforme napoleoniche in materia comunale, *Tra continuità e frattura*, pp. 409-415. Dal 1810 entrano in vigore nel Dipartimento dell'Alto Adige la *Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative*, del 24 luglio 1802 (*Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802*) e il *Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno* ("Bollettino Regno d'Italia", 1: *Dal 1 gennaio al 30 giugno 1805*).

⁵⁰ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 92-93.

⁵¹ Corsini, *Il Trentino nel secolo decimonono*, pp. 171-172.

⁵² Il catasto teresiano era ancora in vigore: nel Tirolo italiano il Regno italico affida alle Cancellerie del censo, organi direttamente incastonati nell'amministrazione statale, la conservazione e l'aggiornamento dei catasti (oltre a incombenze relative all'impianto del nuovo catasto napoleonico, non giunto a compimento); con la Restaurazione le cancellerie saranno mantenute in vigore, fino al 1824, quando le competenze relative al catasto teresiano passeranno ai nuovi giudizi distrettuali asburgici. Si veda Zini, *Imposte dirette e catasto*, pp. 175-181.

⁵³ I columelli (o colmelli, colomelli, colonelli) sono aggregazioni territoriali definite a fini fiscali, solitamente in età medievale, o comunque anteriormente all'introduzione del teresiano; Bonazza: *La misura dei beni*, pp. 33 e 44; Bonazza, *Fisco e finanza*, p. 359, nota 36.

za al “nesso comunitario dei nuclei familiari originari”⁵⁴. Le riforme napoleoniche tendono invece a definire il comune come organo e circoscrizione amministrativa dello Stato, uniforme su tutto il territorio, e ogni singolo individuo come cittadino, soggetto di diritto a prescindere dal nesso comunitario originario. Il nuovo diritto di proprietà tende a essere definito in termini assoluti, sciogliendo l'intrico delle varie forme giuridiche di accesso alle risorse stratificatesi nel tempo. Il Codice civile napoleonico definisce la proprietà come “il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”; non sono contemplate forme di “proprietà divisa”, come invece nel coevo codice austriaco; i beni comunali costituiscono una categoria a sé stante, non sono compresi nel demanio pubblico, ma neanche tra i beni privati, come invece avviene nel codice austriaco⁵⁵. L'ente comunale napoleonico sembra trovare il suo fondamento nell'appartenenza all'organizzazione statale più che nel nesso localmente e storicamente definitosi tra un territorio e una popolazione. Si instaura così una linea di frattura tra il comune/ente e la rispettiva proprietà da una parte, il complesso dei “nuclei familiari originari” e alcune forme di accesso collettivo alle risorse già comunitarie dall'altra (frattura che la legislazione austriaca ottocentesca non ricomporrà, pur riferendosi sotto vari aspetti agli “usi antichi”).

La legislazione bavarese e quella italiana agiscono principalmente su: le modalità di accesso al nuovo nesso comunale, ora fondate su disposizioni uniformi in sostituzione della varietà normativa comunitaria; l'alienabilità dei beni comunali, generalmente non prevista per i “beni comuni” in antico regime, se non nella forma della suddivisione di terreni comunitari incolti finalizzata alla messa a coltura; i criteri per la definizione della natura pubblica o privata della proprietà, incentrati sull'attestazione dell'avvenuto esborso di denaro quale requisito per la definizione di una proprietà privata “piena ed indivisa” (e per la conservazione di alcune proprietà collettive, riservate ai soli discendenti degli abitanti originari e considerate di natura privatistica). Untersteiner, così sintetizza: “colla introduzione della legge comunale italiana si fissò anche l'ambito dei rispettivi Comuni, e que' beni, che non erano di spettanza privata, erano comunali”⁵⁶; questa impostazione generale caratterizzerà poi, con diverse difficoltà e incongruenze, la normativa austriaca ottocentesca.

Durante il regno bavarese, con Editto del 19 aprile 1808 si stabilisce il diritto di tutti i membri comunali, i quali possiedano beni soggetti a imposta

⁵⁴ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, p. 25.

⁵⁵ *Codice civile di Napoleone*, artt. 538-544, pp. 210-212. Il codice entra in vigore nel Tirolo italiano l'1 luglio 1810: Menestrina, *La legislazione civile*, pp. 6-7.

⁵⁶ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 34.

fondiaria, a partecipare degli utili derivanti dai terreni comunali⁵⁷. Tale innovazione produce i suoi effetti anche su alcune modalità tradizionali di gestione delle proprietà comunali. L'Editto sul "sistema Comunale" del 24 settembre 1808 sembra riferirsi alla spartizione di incolti quando affronta il tema dei "fondi comunali", cioè i terreni di proprietà comunale, perlopiù incolti o "sul primo grado di coltura", "che vengono goduti dai singoli Membri delle Comuni"; tutti i membri comunali "hanno il diritto sui fondi Comunali: il godimento viene regolato secondo gli eventuali bisogni di cadaun singolo Membro". La norma stabilisce che l'alienazione dei fondi comunali, a meno che il ricavato non sia destinato a sanare debiti del comune, può "togliere il godimento comune, e la proprietà comunale" soltanto a favore dei membri comunali (tramite la distribuzione tra tutti i membri comunali o l'assegnazione di singole porzioni su richiesta di singoli)⁵⁸. La novità principale consiste nella definizione della categoria del membro comunale, comprendente ora anche persone estranee al nesso comunitario originario. Norme precedenti avevano intanto provveduto a definire come pienamente privata la proprietà costituitasi tramite acquisto di beni comunali. Un'ordinanza bavarese dell'1 febbraio 1808 stabilisce infatti che, tramite la vendita di beni comunali contro denaro, questi

"passano al compratore in assoluta proprietà (...) senza alcun vincolo proveniente da qualche costituzione rurale, od altre riserve: esse possono in seguito essere di bel nuo-

⁵⁷ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 32.

⁵⁸ Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 78 e 81-82, secondo il quale il regolamento comunale del 1808 "non ebbe il tempo di essere reso operativo". La categoria "bavarese" dei "fondi comunali" sembra avere punti di contatto con quella dei "novali", come definita dalla normativa catastale settecentesca. La *Istruzione per tutti i Giudicij del Tirolo sul metodo di tassare tutte le realtà in riga alla Sovrana patente in ciò emanata li 26 marzo 1777* (riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, 2, p. 55) definisce i novali come terreni incolti ma già destinati, al tempo della stima catastale, alla messa a coltura. Un processo di formazione dei novali nel secolo XVIII (incentivato dalla normativa asburgica in funzione dell'incremento della produzione) consiste nella suddivisione e assegnazione a singole famiglie di terreni comunitari (solitamente di scarsa resa economica, o paludi bonificate). Per quanto riguarda le dinamiche riguardanti il frazionamento di beni comunitari/comunali e la messa a coltura di nuovi terreni, Forenza, *Paludi perghinesi*, pp. 39-130, 222-243; Franceschini, *Comunità e risorse ambientali*, pp. 131-132; Gorfer, *L'uomo e la foresta*, pp. 132-138; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 23-53 e 116; Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, pp. 197-199; Patente sovrana 30 dicembre 1768 e *Ordinazione intorno agli incolti* dell'8 maggio 1772, pubblicate in B.L.P. 1821, n. 205; Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108, *Si eccita chiunque a portare giusta il prescritto della polizza (Fassione) steurale i novali non per anche assoggettati alla Steura prediale*, pubblicata in B.L.P. 1826, n. 133 (nella quale si citano i "fondi e siti comunali incolti", ceduti a titolo di concessione, vendita o spartizione per essere ridotti a coltura); Notificazione governiale 27 ottobre 1826, *Potere delle Autorità politiche, e di quelle camerali nell'accordare a qualcuno terreni incolti, o permessi di fabbriche...*, pubblicata in B.L.P. 1826, n. 140.

vo rivendute, coi medesimi aggravj però stabiliti all'atto della compera; il venditore non può in conseguenza riservarsi alcun dominio diretto (*Obereigenthum*)”⁵⁹.

Secondo Untersteiner la legge del 5 aprile 1807 aveva già disposto “che ogni porzione di un bene comunale, che in una divisione seguita dei beni comunali fu acquistata da qualche particolare cittadino detto Vicino, in qualunque tempo deve avere la natura di uno stabile privato e di proprietà libera”. La proprietà privata costituita tramite acquisto di beni ex comunali frazionati deve risultare vendibile senza vincoli, anche a estranei al nesso comunitario originario, e ogni nuovo acquirente di tali porzioni di terreno deve contribuire ai “pesi comunali” proporzionalmente alla proprietà acquisita⁶⁰.

L'impostazione normativa del Regno di Baviera sembra, nel suo complesso, destinata a comportare la cessazione delle “comunità generali” (quanto meno per il nuovo rapporto che si instaura tra membri e proprietà comunali) e l'attribuzione alle singole comunità di villaggio delle funzioni amministrative destinate ai nuovi comuni, come previsti dall'ordinamento del settembre 1808 (rimasto però inattuato nel Tirolo italiano)⁶¹.

Il Regno italico aveva affrontato il tema delle proprietà collettive di antico regime a partire dal territorio veneto. Con Decreto del 25 novembre 1806, “relativo al modo di terminare le quistioni vertenti fra gli antichi e nuovi Originari dei comuni degli Stati ex Veneti”,

⁵⁹ Ordinanza 1 febbraio 1808, *Concerne le modalità per la vendita delle Realtà di Fondazioni e Comunalì*, pubblicata in “Foglio d'avvisi”, 8. La norma stabilisce anche la possibilità di vendita dei beni delle comunità “soltanto per via di pubblico Incanto, e colla riserva della Sovrana approvazione”. Così anche l'Ordinanza 1 ottobre 1807, *Concerne l'amministrazione generale della Facoltà delle Fondazioni, e Comunalì, nel Regno di Baviera*, pubblicata in “Foglio d'avvisi”, 8.

⁶⁰ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 32.

⁶¹ Con disposizione bavarese del 4 gennaio 1807 vengono abolite le Regolanerie maggiori e minori, cioè “quella bassa potestà giudiziaria esercitata rispettivamente dai regolani feudali (ove esistevano) e da quelli comunitari, nominati in seno alle assemblee di regola”; Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 78. Il provvedimento non sembra implicare, contrariamente a quanto da più parti sostenuto, la soppressione delle *regole* (ancora non “considerate come decadute” nel 1808) e la trasformazione in comuni politici delle comunità di villaggio comprese in comunità generali. Nel provvedimento del 1807 (come riportato in *La Magnifica Comunità di Fiemme*, pp. 33-35) le Regolanerie sono definite come “una specie d'istanza intermedia” tra i giudizi distrettuali e, a ogni apparenza, gli organismi comunitari. In luogo delle abolite Regolanerie sono istituiti dei “Capi-villa, ossia *Anwälde*”, ai quali sono assegnate, tra l'altro, la sorveglianza su tutti gli “oggetti politici che ordinariamente sono di uffizio degli *Anwälde*, Regolani, Capi-luogo, Giurati e di altri Capi di Comunità”, comunque denominati: sembra che si riconosca, quindi, la permanenza degli organismi comunitari. Con provvedimento del successivo 24 gennaio (*La Magnifica Comunità di Fiemme*, pp. 35-36) viene assegnata ai nuovi “Capi-villa” la direzione di “tutto quel politico che per il passato veniva diretto dalli Regolani, Giurati od altri rappresentanti comunali sotto qualsisia denominazione essi fossero”; le comunità però continuano a sussistere, ed è loro assegnata l'indicazione dei nomi dei nuovi “Capi-villa”, da confermarsi da parte del Giudizio distrettuale.

“tutti i beni che erano sotto l’Amministrazione delle cosiddette Corporazioni degli antichi originari vengono posti sotto l’amministrazione delle Municipalità dei rispettivi Comuni, riservando però agli antichi originari di provare quali di questi beni vennero acquistati dalle antiche originarie persone con denari loro propri”⁶².

Per quanto riguarda il diritto di accesso alle risorse comunali, l’Ordinanza del Prefetto del Dipartimento dell’Alto Adige del 13 aprile 1812, n. 6896, ribadisce il principio, “già proclamato dal Governo bavarese”, secondo il quale “ogni abitante soggetto al peso di tutti gli aggravii insieme agli altri cittadini, deve del pari con essi dividere i comuni vantaggi”. Le “famiglie straniere” possono così ottenere, con la condivisione del “peso di tutti gli aggravii”, “un godimento di beni pubblici, pari a quello di cittadini originari”. L’ordinanza esprime due “eccezioni”; ai “forestieri” sono negati diritti su: i “fondi comuni acquisiti da privati nel periodo bavarese in seguito alla loro divisione”, cioè i terreni divenuti proprietà privata nei termini previsti dalla norma dell’aprile 1807, e le

“proprietà collettive acquisite dagli abitanti originari in tempi più o meno antichi, magari a titolo feudale, mediante esborso di denaro, proprietà che, sebbene sfruttate *ab indiviso*, rimanevano appannaggio dei soli discendenti degli antichi abitanti. Era d’obbligo però comprovare queste particolari situazioni mediante opportune attestazioni documentarie”⁶³.

Secondo Untersteiner, “qui sorsero le questioni fra Vicini e Non-vicini”. Untersteiner cita problemi come “l’esercizio da parte delle Vicinie di attribuzioni comunali o di amministrazione di beni, che non erano vicinali” e casi nei quali “i Non-vicini accamparono diritti su beni, che non erano realmente comunali, ma vicinali o privati dei Vicini”⁶⁴. Non soltanto, infatti, la nuova formulazione del diritto di pertinenza al nesso comunale, connessa alle disposizioni sull’alienabilità dei beni comunali, si poneva in contrasto rispetto alla tradizione comunitaria, caratterizzata dalla “esclusione dell’elemento estraneo a favore dell’elemento riconosciuto come vicino e del gruppo corporato dei vicini, al quale competeva in esclusiva la gestione delle risorse”⁶⁵. A ciò si aggiungeva la persistenza residuale di forme di accesso col-

⁶² Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 34, e Decreto del 25 novembre 1806, *Decreto relativo al modo di terminare le quistioni vertenti fra gli antichi e nuovi Originari dei comuni degli Stati ex Veneti*, pubblicato in “Bollettino Regno d’Italia”, 3: *Dal 1 settembre al 31 dicembre 1806*.

⁶³ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 32-34, e Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 103-104. La seconda “eccezione” prevista dall’ordinanza del 1812 fa riferimento al citato Decreto italico del 25 novembre 1806.

⁶⁴ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 32-35.

⁶⁵ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 245-246. “Il nesso comunitario dei nuclei familia-

lettivo alle risorse, riservate agli “antichi originari” in forma privatistica (e denominate in diversi casi come “vicinie”), il riconoscimento delle quali non era determinato per via legislativa generale, ma condizionato alla possibilità di provare, caso per caso, l’avvenuto “sborso di denari proprii e privati”⁶⁶.

La definizione del confine giuridico tra proprietà comunali e collettive privatistiche risultava quindi in alcuni casi demandata a vertenze locali, di risoluzione non sempre agevole. Anche a causa di ciò la dicotomia tra proprietà comunale e privata prevista dall’impostazione napoleonica non si realizza pienamente. Alcune caratteristiche del nuovo sistema comunale contribuiscono a una definitiva scissione tra ambito comunale e privatistico, come la cessazione degli antichi statuti e organi assembleari, e la rottura, per i diritti di accesso alle risorse riconosciuti come comunali, del vincolo con il nesso comunitario originario. Effetti duraturi sono provocati anche da alcune variazioni di singoli nessi di proprietà comunitari verificatesi durante i regimi napoleonici. Ad esempio si verifica la trasformazione di alcuni beni comunali in beni privati, in “piena proprietà”, tramite alienazioni finalizzate al pagamento di debiti di guerra, come nel caso della Comunità di Pergine, la quale nel corso del 1810 vende il “dominio diretto delle Paludi e del Monte Canzana”, consistenti in ampie porzioni di territorio (terreni da poco bonificati e porzioni boschive)⁶⁷. Ma alcune forme istituzionali di antico regime restano di fatto escluse sia dal sistema comunale napoleonico (e da quelli successivi, fattore che nel *Vormärz* comporterà conseguenze riguardanti anche il processo di articolazione territoriale dei comuni), sia da una definitiva collocazione nell’ambito privatistico. Tra queste anche alcune “particolari forme di proprietà collettiva che si confondevano tra diritto pubblico e privato, mantenutesi poi in vita, e in qualche caso attive a tutt’oggi in Trentino”⁶⁸.

ri originari (...) era costituito e strutturato secondo il criterio della discendenza patrilineare”. “L’ammissione di elementi estranei al gruppo vicinale era subordinata all’assenso formulato dall’assemblea generale dei vicini stessi, e non era ottenibile in alcun altro modo (per esempio non come diritto acquisito dopo un certo periodo di incolato)”; Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 25-26.

⁶⁶ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 34.

⁶⁷ Forenza, *Paludi perginesi*, pp. 127-130.

⁶⁸ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 104, e Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 34.

Fonti normative, bollettini ufficiali, sigle e abbreviazioni relative

- B.L.I. = “Bollettino generale dell’Impero d’Austria” (segue: anno del bollettino, numero d’ordine della norma)
B.L.P. = “Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del governo per Tirolo e Vorarlberg” (segue: anno del bollettino, numero d’ordine della norma)
“Bollettino Regno d’Italia” = “Bollettino delle leggi del Regno d’Italia”
“Foglio d’avvisi” = “Foglio d’avvisi per il Tirolo Meridionale”

Bibliografia

- Guido Alfani, Riccardo Rao, *Introduzione*, in *La gestione delle risorse collettive*, pp. 7-14.
- Giampaolo Andreatta, Silvio Pace, *Trentino, autonomia e autogoverno locale*, Trento, Saturnia, 1981.
- Marco Bellabarba, *La crisi delle comunità rurali nel tardo Settecento*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 128-130.
- Marco Bellabarba, *Dalle comunità rurali ai comuni*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 153-156.
- Marco Bellabarba, *La lenta marcia del mais e delle patate*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 120-123.
- Marco Bellabarba, *Strade, mappe e commissioni per i confini*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 117-119.
- Marco Bellabarba, *La struttura agraria nel primo Ottocento*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 188-191.
- Marco Bellabarba, *Il vino, “quinto elemento”*, in Bellabarba, Luzzi, *Il territorio trentino*, pp. 124-127.
- Marco Bellabarba, Serena Luzzi, *Il territorio trentino nella storia europea, 3: L’età moderna*, Trento, FBK Press, 2011.
- Giuseppina Bernardin, *Frontiere politiche e gestione delle risorse collettive. Boschi e pascoli a Primiero (Trento) nel XV secolo*, in *La gestione delle risorse collettive*, pp. 79-94.
- Marcello Bonazza, *Catasto e conoscenza del territorio. Innovazioni tecnologiche e scelte di governo nell’esperienza del teresiano trentino-tirolese*, in *Le radici dell’autonomia. Conoscenza del territorio e intervento pubblico in Trentino, secc. XVIII-XX*, a cura di Luigi Blanco, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 25-50.
- Marcello Bonazza, *Fisco e finanza: comunità, principato vescovile, sistema territoriale*, in *Storia del Trentino*, pp. 319-362.
- Marcello Bonazza, *La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento*, Trento, Comune, 2004.
- Marcello Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità: spazi giurisdizionali e relazioni esterne di Volano in antico regime*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 283-335.
- Judith Boschi, *Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimen-*

- tazione archivistica (secoli XV-XX)*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2011.
- Wilhelm Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung: mutamenti strutturali della proprietà e dell'impresa*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 247-264.
- Laura Brunelli, *L'agricoltura levicense tra autoconsumo e commercializzazione dei propri prodotti*, in *Levico. I segni della storia*, pp. 169-201.
- Franco Cagol, Mauro Nequirito, *Trento. Una città alpina e il suo "contado" (secoli XIV-XVIII)*, Trento, Provincia. Soprintendenza per i beni librari e archivistici; Comune, 2002.
- Paolo Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino, Loescher, 1974.
- Ester Capuzzo, *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 64 (1985), pp. 371-421.
- Maurizio Carbognin, *La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", 52 (1973), pp. 70-116.
- Carta di regola di Mezzolombardo dell'anno 1584, con aggiunte e modificazioni successive fino al 1791*, a cura di Silvio Devigili, Mariano Devigili, Calliano, Manfrini, 1979.
- Marco Casari, Maurizio Lisciandra, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in Trentino tra i secoli XIII e XVIII*, in *La gestione delle risorse collettive*, pp. 17-31.
- Codice civile di Napoleone il grande col confronto delle leggi romane...*, 1, Milano, Sonzogno, 1809.
- John W. Cole, Eric R. Wolf, *La frontiera nascosta. Ecologia ed etnicità fra Trentino e Sudtirolo*, San Michele all'Adige, Museo degli usi e costumi della gente trentina, 1993.
- Gauro Coppola, *L'economia pinetana in epoca asburgica*, in *Storia di Piné*, pp. 399-440.
- Umberto Corsini, *Il Trentino nel secolo decimonono*, Rovereto, Manfrini, 1963.
- Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell'anno 1793*, Innsbruck, Wagner, 1793.
- Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi, "Il lungo addio". *Una proposta interpretativa*, in *Studi sull'agricoltura italiana: società rurale e modernizzazione*, 29, a cura di Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. XI-XXXVII.
- Maria Rosa Di Simone, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- Guido Emeri, *Gli usi civici nella Venezia Tridentina*, in "Bollettino degli usi civici, supplemento del Bollettino feudale", 1 (1931), 4, pp. 847-870.
- Nino Forenza, *Paludi perginesi. Storia della bonifica e mito di Tommaso Mayer*, Pergine Valsugana, Biblioteca comunale, 1995.
- Italo Franceschini, *Comunità e risorse ambientali a Volano tra XV e XVIII secolo*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 123-148.

- Italo Franceschini, *Le strutture dell'economia volanese in età moderna*, in Volano. *Storia di una comunità*, pp. 195-214.
- Italo Franceschini, *Uomini e territorio a Piné tra XV e XVIII secolo*, in *Storia di Piné*, pp. 223-334.
- Franco Frisanco, *L'attività agro-silvo-pastorale e l'uso del territorio a Levico nell'Ottocento*, in *Levico. I segni della storia*, pp. 89-168.
- Maria Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino, 5: L'età contemporanea (1803-1918)*, a cura di Maria Garbari, Andrea Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 13-164.
- La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di Guido Alfani, Riccardo Rao, Milano, Franco Angeli 2011.
- Fabio Giacomoni, Marco Stenico, *Contributi e documenti per la storia della Val di Rabbi*, Trento, Saturnia; Rabbi, Associazione culturale Don Sandro Svaizer, 1999.
- Fabio Giacomoni, Marco Stenico, *Vicini et forenses. La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di Antico Regime*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 84 (2005), pp. 3-76, 163-252.
- Giorgio Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna: rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974.
- Aldo Gorfer, *L'uomo e la foresta. Per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina*, Calliano, Manfrini, 1988.
- Eric J. Hobsbawm, *Le rivoluzioni borghesi 1789-1848*, Milano, Il Saggiatore, 1978 (tit. orig. *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1962).
- Instruktion zur Ausführung der Vermessung mit Anwendung des Mesztisches behufs Herstellung neuer Pläne für die Zwecke des Grundsteuerkatasters*, Wien, Institut des Grundsteuerkatasters, 1907.
- Josef M. Kulischer, *Storia economica del Medio Evo e dell'epoca moderna*, Firenze, Sansoni, 1964 (tit. orig. *Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit*, München-Berlin, 1928-1929).
- Umberto Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001.
- Fernando Larcher, *Folgaria Magnifica Comunità*, Folgaria, Comune, 1995.
- Owen Lattimore, *La frontiera. Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e Russia*, Torino, Einaudi, 1970 (tit. orig. *Studies in frontier history. Collected papers, 1928-1958*, London-New York, Oxford University Press, 1962).
- Andrea Leonardi, *Intervento pubblico ed iniziative collettive nella trasformazione del sistema agricolo tirolese tra settecento ed ottocento*, Mezzocorona, Cantine Mezzacorona, 1991.
- Andrea Leonardi, *Rapporti contrattuali nell'agricoltura trentina del secolo XIX*, in Casimira Grandi, Andrea Leonardi, Ivana Pastori Bassetto, *Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino*, Trento, Libera Università degli Studi. Gruppo di Teoria e storia sociale, 1978, pp. 115-204.
- Alfonso Lettieri, *La Magnifica Comunità di Cembra e le sue regole*, Trento, Regione, 2008.

- Levico. *I segni della storia*, 1, a cura di Nino Forenza, Massimo Libardi, Levico, Casa rurale, 2000.
- La Magnifica Comunità di Fiemme. *I principali documenti della sua storia secolare*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2008.
- Silvano Maccabelli, *L'evoluzione del comune rurale nei "Capitoli di riforma e nuovi per il migliore regolamento della Comunità di Padergnone" (1788) e nei "Capitoli sulla saltaria e distretto regolare di Padergnone"*, Padergnone, Comune, 2006.
- Luca Mannori, *I catasti italiani del Settecento: uno spaccato istituzionale*, in "Le Carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni", 16 (2010), n. 2, pp. 5-17.
- Arno J. Mayer, *Il potere dell'Ancien Régime fino alla prima guerra mondiale*, Roma, Laterza, 1999 (tit. orig. *The persistence of the Old Regime: Europe to the Great War*, New York, Pantheon, 1981).
- Francesco Menestrina, *La legislazione civile nel Dipartimento dell'Alto Adige*, in "Archivio per l'Alto Adige", 4 (1909), pp. 228-253.
- Marco Meriggi, *Assolutismo asburgico e resistenze locali. Il principato vescovile di Trento dal 1776 alla secolarizzazione*, in *Storia del Trentino*, pp. 127-156.
- Pietro Micheli, *Cenni introduttivi*, in *Carta di regola di Mezzolombardo*, pp. 13-73.
- Karol Modzelewski, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino, Bollati Boringhieri, 2008 (tit. orig. *Barbarzyńska Europa*, 2007).
- Mauro Nequirito, *A norma di regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2002.
- Mauro Nequirito, *Le Carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.
- Mauro Nequirito, *La comunità di Levico dall'antica organizzazione regoliera al riformismo asburgico di fine Settecento*, in *Levico. I segni della storia*, pp. 21-57.
- Mauro Nequirito, *L'epoca d'ogni cambiamento. Storia e documenti trentini del periodo napoleonico*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2004.
- Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, Milano, Giuffrè, 2010.
- Mauro Nequirito, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 65-142.
- Mauro Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, in *Storia di Piné*, pp. 141-213.
- Mauro Nequirito, *Tra continuità e frattura. Istituzioni, economia e società nell'Ottocento volanese*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 405-457.
- Carlo Pazzagli, *Giorgio Giorgetti tra teoria marxiana e storia*, in "Passato e Presente", 19 (2001), n. 52.
- Sidney Pollard, *La conquista pacifica. L'industrializzazione in Europa dal 1760 al 1970*, Bologna, Il Mulino, 1984 (tit. orig. *Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970*, Oxford, Oxford University Press, 1981).
- Matthias Rettenwander, *Eroismo silenzioso? Storia economica e sociale del Tirolo nella prima guerra mondiale*, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 2005.

- Isabella Salvador, Marco Avanzini, *Costruire il paesaggio. L'alpeggio dal tardo medioevo alle soglie della Grande Guerra in un settore del Trentino meridionale*, in "Studi Trentini. Storia", 93 (2014), pp. 79-114.
- Marco Stenico, Mariano Welber, *Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del Teroldego*, Rovereto, Moschini, 2004.
- Storia di Piné dalle origini alla seconda metà del XX secolo*, a cura di Marco Bettotti, Baselga di Piné, Comune, 2009.
- Storia del Trentino*, 4: *L'età moderna*, a cura di Marco Bellabarba, Giuseppe Olmi, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Paul Marlor Sweezy, *Il presente come storia*, Torino, Einaudi, 1962 (tit. orig. *The Present as History*, New York, Monthly Review Press, 1953).
- Angelo Torre, *Vita religiosa e cultura giurisdizionale nel Piemonte di antico regime*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di Cecilia Nubola, Angelo Turchini, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Ercole Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative esistenti nella parte italiana della provincia del Tirolo in materia civile*, Innsbruck, Wagner, 1897.
- Cristiano Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo: secondo le relative patenti sovrane ed altre ordinanze, e secondo la Cronologica sistematica compilazione ecc. del 1793: con esempi e schiarimenti*, Innsbruck, Rauch, 1828.
- Gian Maria Varanini, *Dinamiche sociali, politiche di villaggio. Volano nel tardo medioevo e nella prima età moderna*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 343-364.
- Volano. Storia di una comunità*, a cura di Roberto Adami, Marcello Bonazza, Gian Maria Varanini, Volano, Comune; Rovereto, Nicolodi, 2005.
- Hans von Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 1999 (tit. orig. *Das Welsche Südtirol*, Wien, Hölder, 1918).
- Mariano Welber, Fabio Giacomoni, Marco Stenico, Claudia Bertolini, *Taio nel XV e XVI secolo. Vita di una comunità rurale*, Taio, Comune, 1993.
- Sergio Zaninelli, *Una agricoltura di montagna nell'Ottocento: il Trentino*, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 1978.
- Nicola Zini, *Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana: cenni di storia istituzionale (1814-1923)*, in "Studi Trentini. Storia", 93 (2014), pp. 145-200.